

[A]



ATTO COSTITUTIVO DELLA COMUNITÀ MOZAMBICANA IN ITALIA

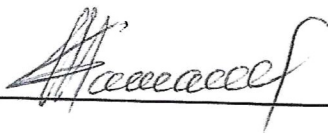
Domenica 11 dicembre 2016, alle ore 10, in via dei Tigli 9, 00012 Guidonia-Montecelio, Provincia di Roma, si sono riuniti: (1) Martinho Mateus da Silva, (2) Rodrigues Alfredo, (3) Leodmila Serzedellos Amone, (4) Fernando Vasco Chironda, (5) Sara Khanyiwe Khosa, (6) Narguisse Dias, (7) Maria Emilia Nhantumbo, (8) Maria Jose Pico, (9) Dearly Congole, (10) Eulalia Elina Guiliche, (11) Alfredo Congole, (12) Isaias Mucamo, (13) Iracema Nicolas Santos, (14) Luisa Mondlane, (15) Valdo João, (16) Camilla Henriques, (17) Vicente Cossa, (18) Manuel Goetsa.

Lo scopo della riunione è stata la costituzione di una Associazione ai sensi del Titolo I capitolo III dell'art. 36 del Codice Civile. La riunione ebbe inizio con la presentazione del progetto di costituzione dell'Associazione, definendo le priorità e il programma d'azione, le finalità da perseguire e gli obiettivi da raggiungere, nel rispetto dei diritti umani fondamentali e nella tutela della inviolabilità della dignità della persona umana. I lavori proseguirono con la definizione e l'approvazione ufficiale della denominazione dell'Associazione: Comunità Mozambicana in Italia [C.M.I.], il programma e il piano strategico da attuare e lo Statuto in allegato sotto la lettera [B], che costituisce parte integrante del presente atto.

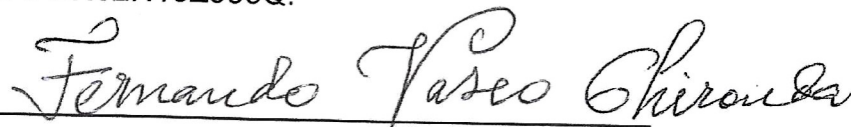
In seguito è stato formato e approvato il Comitato di monitoraggio composto da quattro membri, come segue:

- (1) **Presidente:** Dott. Martinho Mateus da Silva, nato il 12/11/1973 Mozambico, residente via dei Tigli 9, 00012 Guidonia-Montecelio (Provincia di Roma), CF: DSLMTN73S12Z333S.

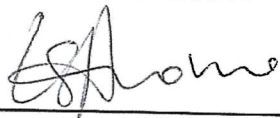
- (2) **Vicepresidente:** Dott. Rodrigues Alfredo, nato il 02/02/1987 Mecnhelas (Mozambico), domiciliato viale Mazzini 73, 00195 Roma, CF: LFRRRG87B02Z333R.



- (3) **Segretario generale:** Dott. Fernando Vasco Chironda, nato il 13/06/1982 Beira (Mozambico), residente in via dei Marsi 67, 00185 Roma, CF: CHRFFNN82H13Z333Q.



- (4) **Tesoriere:** Dott.ssa Leodmila Serzedellos Amone, nata il 20/10/1986 Maputo (Mozambico), domiciliata in via Pisino 155, 00177 Roma, CF: MNALML86R60Z333Y.





STATUTO DELLA COMUNITÀ MOZAMBICANA IN ITALIA

ART. 1 (Denominazione e sede)

1. È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominata: **Comunità Mozambicana in Italia (ODV)**, Validamente denominata "C.M.I", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. La CMI è un'associazione costituita da Mozambicani residenti o domiciliati in Italia e da amici del Mozambico.
3. La CMI ha sede legale in Via Filippo Corridoni, 14, 00195 Roma e svolge le sue attività in tutto il territorio Italiano e Mozambicano. Essa può istituire sedi secondarie o di rappresentanza a livello regionale in Italia su deliberazione del Consiglio Direttivo (CD).
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

La CMI è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla C.M.I.; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Scopi e Finalità)

- La C.M.I. è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
- b) La C.M.I. persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
 - c) La C.M.I. si prefigge la promozione della solidarietà tra i popoli e di cooperazione allo sviluppo.
 - d) la C.M.I. regolata dal presente statuto e da leggi vigenti in Italia e in Mozambico, si pone quale luogo di incontro, dialogo, coordinamento, proposte, pianificazione e realizzazione di attività e servizi condivisi al fine di rafforzare, qualificare e ottimizzare l'azione di ciascun membro, volta al perseguimento delle finalità statutarie.
 - e) La C.M.I. agisce per favorire la migliore integrazione e convivenza sociale dei suoi membri nel territorio italiano e mozambicano, promuovendo luoghi d'incontro, scambi culturali, prestazione di servizi di solidarietà, dialogo, interagendo con le istituzioni pubbliche e private;
 - e) Sostenere l'unità dei mozambicani in Italia, nel rispetto della loro diversità etnica, culturale e religiosa che costituiscono una ricchezza da tutelare e da valorizzare;
 - g) Incentivare il legame dei mozambicani residenti o domiciliati in Italia con la propria terra d'origine attraverso la promozione di progetti e iniziative specifiche;

Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all'articolo 5 e, nello spirito di servizio a favore della collettività, la C.M.I. svolge, nel rispetto delle condizioni, abilitazioni e requisiti previsti dalla normativa vigente, le seguenti attività di interesse generale, come ora individuate dall'articolo 5, comma 1, del codice del terzo settore. Nell'ambito della:

- a) Lettera i) del predetto articolo 5: l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di sensibilizzazione per una cittadinanza attiva,
- b) Lettera n) del predetto articolo 5: la cooperazione allo sviluppo attraverso iniziative volte a realizzare progetti che contribuiscano alla promozione della Pace e della giustizia sociale.

L'attività di cui alla lettera b) si svolge in particolare attraverso:

- a) Il sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento di autonome risorse umane e materiali con impiego di volontari ed esperti negli ambiti agricolo, ambientale e socio-educativo con particolare attenzione agli obiettivi di sviluppo sostenibili stabiliti dall'ONU ed in armonia con i programmi generali di sviluppo delle autorità Mozambicane.
- b) Il sostegno e la collaborazione con altre realtà per attività di educazione e informazione svolte nell'ambito o a favore di filiere nel commercio equo solidale in una area economica svantaggiata; la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza; la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali; la promozione di adozione a distanza, la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
- c) Mantenere informati i propri soci e le altre persone interessate sulla situazione dello sviluppo socio-politico, economico e culturale del Mozambico, attraverso l'invio di newsletter, pubblicazioni, ecc.;
- d) Promuovere eventi culturali e altre tipologie di attività ricreative;

- e) Promuovere e realizzare iniziative di educazione allo sviluppo, attraverso percorsi formativi e attività culturali e scientifiche;
- f) Promuovere attività di cooperazione allo sviluppo, dialogo e di solidarietà internazionale;
- g) Stipulare convenzioni con istituzioni pubbliche ed enti privati, nazionali e internazionali;
- h) Svolgere iniziative su richiesta di altri soggetti, approvati dal C.D.
- i) Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 6

(soci e condizioni di ammissione)

1. Possono fare parte dell'Associazione tutti i mozambicani e amici del Mozambico residenti o domiciliati in Italia che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale ammissione o il diniego dei soci entro un mese dalla richiesta, motivandone per scritto e firmato dal presidente o dal suo sostituto;
3. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
4. I soci sono chiamati ad accettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno adottato, di condividerne le finalità, gli obiettivi e di impegnarsi a contribuire fattivamente e direttamente al loro conseguimento;
5. I soci che, non siano in grado di provvedere al pagamento delle quote associative, possono pagare attraverso la capitalizzazione dei beni da loro messi a disposizione, con una previa approvazione del C.D.;
6. Gli associati che non avranno presentato per scritto le proprie dimissioni entro 31 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
7. Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
8. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
9. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Categoria dei soci)

1. **Sono soci fondatori:** tutte le persone di nazionalità mozambicana, che hanno partecipato attivamente nel processo d'ideazione, fino all'atto costitutivo della C.M.I.;
2. **Sono soci effettivi:** tutti membri in possesso della tessera della C.M.I.
3. **Sono soci simpatizzanti:** tutte le persone, fisiche o giuridiche che non siano naturali del Mozambico, ma contribuiscano attivamente allo svolgimento delle finalità della C.M.I.;
4. **Soci sostenitori o benemeriti:** tutte le persone (fisiche e giuridiche) che contribuiscono significativamente e gratuitamente alla crescita e visibilità della C.M.I., senza essere in possesso della tessera di membro. Il riconoscimento di essi è attribuito con una delibera del C.D.



ART. 8 **(Diritti e doveri degli associati)**

1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - c) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
 - e) votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- f) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- g) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- h) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 9 **(Qualità di volontario)**

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 10 **(Perdita della qualifica di socio)**

2. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
3. Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.
4. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 11 **(Gli organi sociali)**

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - a) Assemblea dei soci
 - b) Consiglio Direttivo
 - c) Consiglio consultivo
 - d) Consiglio fiscale
- Tutte le cariche sociali sono gratuite.

1. L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, dimissione o sfiducia del presidente e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati,
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

- a) Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).
- b) E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 3) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati (maggioranza inderogabile).

Per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

ART. 15 **(Consiglio Direttivo)**

1. Il consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 5 membri eletti dall'assemblea tra gli associati, rispettando la territorialità e parità di genere, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 1 mandato. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
3. Il consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Il presidente del CMI è il presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo Direttivo da lui proposti.

ART. 16 **(Il Presidente)**

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 **(Consiglio consultivo)**

1. Consiglio consultivo: Composto dai delegati regionali

- a) Eletti dai membri nel territorio di appartenenza e proposti alla assemblea;
- b) Lavora a stretto contatto con il CD;
- c) Propone programmi e strategie per il funzionamento della CMI;
- d) Rappresenta la CMI nel proprio territorio;
- e) Ha autonomia decisionale, progettuale nel territorio, con obbligo di agire conforme lo statuto con parere del Presidente;
- f) Può porre veto a un programma o strategia del CD che non lo ritiene inclusivo

ART. 18 **(Consiglio Fiscale)**

1. Consiglio Fiscale - composta di 3 persone con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio di esercizio.

I componenti del consiglio Fiscale partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Compiti:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente del consiglio direttivo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi da convenzioni;
 - e) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 20 (I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. La A.C.M.I. ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 (Bilancio)

I documenti di bilancio della C.M.M. sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23
(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'ente e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25
(Personale retribuito)

La C.M.I. può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Responsabilità della organizzazione)

La C.M.I. risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28
(Assicurazione dell'organizzazione)

La C.M.I. può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 12 tra i compiti dell'assemblea aggiungere lettere I) delibera le quote associativa con parere del CD;

articolo 15, CD è composto da un numero dispari da 3 fino a un massimo di 11;

Articolo 16: il presidente è eletto dall'assemblea tra i candidati con maggioranza dei voti; Consiglio Consultivo:

Composto dai delegati regionali;

Eletti dai membri nel territorio di appartenenza e proposti alla assemblea; Lavora a stretto contatto con il CD;

Propone programmi e strategie per il funzionamento della CMI;

Rappresenta la CMI nel proprio territorio;

Ha autonomia decisionale, progettuale nel territorio, con obbligo di agire conforme lo statuto con parere del Presidente;

Può por Veto a un programma o strategia del CD chi non lo ritiene inclusivo;

Articolo 18: il consiglio fiscale può chiedere di visionari i libri contabili dell'associazione;



AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE III
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Tivoli

N. 126

Serie 3

Data 21 GEN. 2020

REGISTRATO
CON EURO

200

IL DIRIGENTE



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

Mod. 23

8327/Cab39450/DE21012020/VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO, Dp0797/0001

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. ASSOCIAZIONE "COMUNITA' MOZABIBICANA IN ITALIA"

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5.

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T J Y
codice sub. codice (*)

R P

Anno Numero

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

1 0 9 T

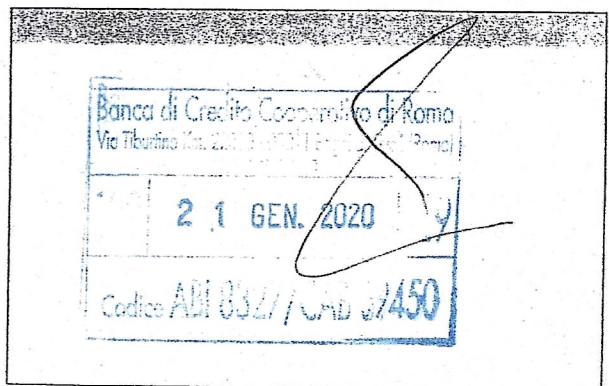
200,00

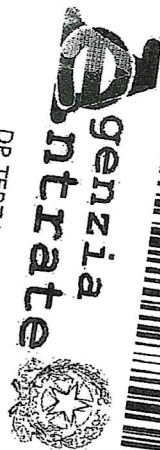
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

DUECENTO / 00

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
P				





DP TERZA ROMA
Tivoli

A LAZ11

AM-0018

21/01/2020 09:58

Comunicazioni di irregolarità e Cartelle di pagamento
UTENTI IN CODA 7

DISSESTO CAFE'
LAS VEGAS SAS

Piazza Ippolito D'Este, 17
00011 TIVOLI TERME (RM)
P. IVA e C.F. 10256881003

BUONO DI CONSEGNA n.

Data **21.01.2020**

A

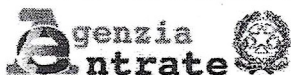
6x valori bollati: 17,60 €

105,60 €

DA RESTITUIRE FIRMATA

IL RICEVENTE

6267C0033 (a)

**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE**

CODICE FISCALE

94076660581

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE "COMUNITA' MOZAMBICANA IN ITALIA"

TIPO ATTIVITA'

949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA FILIPPO CORRIDONI 14

C.A.P.

00195

COMUNE

ROMA

PROV.

RM

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

GNRSFB62M69Z333Q

CODICE CARICA

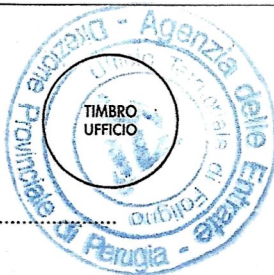
1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

GONOURY SOFIA A B

DATA 26/02/2019

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT FOLIGNO